

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RONCO BRIANTINO (03611890157)

Provincia di MONZA E BRIANZA

Rep. n. _____ del _____

Oggetto: Contratto per “l’affidamento in concessione del servizio della gestione delle lampade votive presso il cimitero comunale per il periodo dal 01.07.2018 – 30.06.2028 - CIG: 751226445D”- durata dal 01.09.2018 al 31.08.2028

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella Casa Comunale e nell'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott. ssa Seghizzi Emanuela, Segretario Comunale, sono personalmente comparsi i Signori:

- Arch. Lonati Giovanna, nata a Cassano d'Adda (MI) il 28.01.1967 codice fiscale LNTGNN67A68C003Y domiciliata per le proprie funzioni presso la sede del Comune di Ronco Briantino (come in appresso precisata), dipendente comunale, che dichiara di intervenire nel presente atto, in forza del decreto sindacale n. 17 del 11/05/2018, in qualità di Responsabile del servizio tecnico del Comune di Ronco Briantino, avente sede legale in Ronco Briantino, Via IV Novembre n. 30 , nell'esclusivo interesse del Comune stesso, codice fiscale 03611890157 che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;

- Sig Ruggeri Luca Giovanni, nato a Cremona il 25.01.1968 codice fiscale RGGLGV65A25D150R domiciliato per la carica presso la sede legale della Società S.I.E.M. di Ruggeri Luca & C. SAS (come in appresso precisata) il quale interviene al presente atto in qualità di Socio Accomandatario - della ditta S.I.E.M. di Ruggeri Luca & C. SAS con sede in Via Carnevali Piccio n. 6 a Cremona - Codice Fiscale e Partita Iva 00845500198, regolarmente iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona – n.ro CR-116474 repertorio economico amministrativo che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”

I predetti componenti, della cui identità personale sono io, Segretario rogante, personalmente certo e di cui ho accertato la validità e la conformità dei certificati di firma utilizzati, mi chiedono di ricevere il presente atto, in modalità elettronica, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE

- in data 18/11/2015 è stata sottoscritta tra la Provincia ed il Comune di Ronco Briantino la Convenzione di adesione alla Centrale Unica di committenza;

- con determina n. 105 in data 24/04/2018, è stata avviata la procedura per la manifestazione di interesse relativa all'indagine di mercato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle lampade votive presso il cimitero comunale per il periodo **01.07.2018 – 30.06.2028** ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

- con determinazione a contrarre n. 144 del 14/06/2018 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle lampade votive presso il cimitero comunale per il periodo 01.07.2018-30.06.2028 a favore del Comune di Ronco Briantino CIG 751226445D, avvalendosi della Convenzione di cui sopra della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza approvando contestualmente la documentazione di gara;

- con determinazione dirigenziale R.G. n. 966 del 29/06/2018 della Centrale Unica di Committenza sono stati approvati i verbali di gara del 26/06/2018 prot. n. 25721/2018 (prima seduta pubblica), del 28/06/2018 prot. n. 26205/2018 (seconda seduta pubblica), del 26/06/2018 prot. n. 25738/2018 (prima seduta riservata), del 28/06/2018 prot. n. 26150/2018 (seconda seduta riservata);

- con determina n. 177 del 11.07.2018, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte della C.U.C, sono stati approvati i verbali di gara e disposta l'aggiudicazione in favore della Società SIEM di Ruggeri Luca e C. srl con sede legale in Cremona – Via Giovanni Carnevali 6 – C.F. e P. IVA 0085500198;

- che l'aggiudicazione è stata comunicata al Concessionario il 16.07.2018 con Prot. n. 6240;

- che con determinazione n. _____ del _____ a seguito della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e professionale l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace e nello stesso atto si provvedeva a ri-approvare lo schema di contratto;

- la ditta S.I.E.M. di Ruggeri Luca & C. S.a.s risulta essere in posizione regolare ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, come risulta dalle certificazioni acquisite agli atti del Comune di Ronco Briantino;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue;

ART.1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2- Il "Comune", come sopra rappresentato, conferisce al " Concessionario ", che come sopra rappresentato accetta, l'affidamento del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale per anni 10 (dieci) decorrenti dal -01.09.2018 fino al 31.08.2028 giusto verbale di consegna Prot. 7436 del 03.08.2018.

La concessione ha per oggetto quanto indicato nell'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto oltre ai servizi tecnici offerti in sede di gara di seguito riassunti:

- completamento illuminazione votiva nuovo campo n.8;

- presa in carico e gestione di alcuni servizi cimiteriali esistenti quali::

1.manutenzione ordinaria e straordinaria del cancello elettrico compreso anche il costo dei pezzi di ricambio;

2.Presa in carico e riparazione impianto elettrico camera mortuaria, servizi igienici e magazzino;

3.Presa in carico riparazione e manutenzione porticato zona loculi nuovi e cappella;

4.Presa in carico e relativa manutenzione del monta feretri esistente;

5. Presa in carico delle utenze dell'energia elettrica ora in capo al comune di Ronco Briantino;

- Informatizzazione del servizio clienti e ottimizzazione delle riscossioni;

- Procedure di monitoraggio e verifica dei servizi;

- Criteri ambientali minimi:

1.sostituzione del contenuto dei quadri e rilascio della relativa dichiarazione di conformità;

2.sostituzione di tutte le lampade.

Il tutto con le modalità e nei tempi meglio specificati per ogni singola prestazione nella offerta tecnica che è allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

ART.3- Le condizioni di esecuzione e di durata dell'affidamento sono quelle stabilite nel capitolato speciale per il servizio di concessione, approvato con determina n. 105 in data 24/04/2018, che sottoscritto fra le parti costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.4- L'importo complessivo del presente contratto di concessione ammonta a €.128.215,20 (diconsi euro centoventottomiladuecentoquindici/20) compresa IVA derivante dal valore della tariffa annua di €.12,00 per ogni punto luce (n. 1303 punti) compresa IVA, il cui canone annuo ammonta ai € 2,86 a punto luce (derivante dalla percentuale in aumento del 59,16% offerto sul canone di € 1,80 posto a base. Il canone verrà versato annualmente presso la Tesoreria Comunale entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Al concessionario compete la riscossione degli importi per il contributo di primo allacciamento nella misura una tantum di €.10,00 oltre ad IVA ed i canoni di abbonamento dovuti dagli utenti.

E' ammessa la revisione tariffaria come disposta dal capitolato speciale di appalto.

ART.5- Le parti danno atto che il Concessionario ha comunicato, con nota agli atti del Comune, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, in

ottemperanza al disposto dell'art. 3 della Legge n. 136 del 2010. Ogni variazione o modifica di tali dati che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto agli stessi servizi / uffici, pena la mancata ordinazione dei pagamenti derivanti dalle obbligazioni contrattuali. Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni relative allo stesso vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si applica inoltre il disposto di cui all'art. 3, comma 8, ultimo capoverso della medesima Legge n. 136/2010.

ART. 6- L'Concessionario, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito cauzione definitiva di € 6.410,76 a mezzo di polizza fidejussoria rilasciata in data _____ n. _____ rilasciata da _____ - sede legale in _____ ;

ART. 7- L'Concessionario, ha consegnato inoltre le polizze assicurative RCT/RCO che dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata della concessione.

ART. 8 -Il servizio relativo al presente capitolato non è subconcessionabile né cedibile, neanche parzialmente. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con la ditta concessionaria deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del codice civile, per colpa ed in danno di esso concessionario inadempiente.

ART. 9 - La violazione delle disposizioni del capitolato speciale di appalto ed al presente contratto verrà formalmente contestata e comporterà l'applicazione delle sanzioni penali corrispondenti.

Nel caso di servizi per i quali non è indicata una specifica penalità, si applicherà, una tantum, una penale da €. 300,00 a €. 3.000,00, secondo la gravità della mancanza accertata e/o i ritardi avvenuti.

Qualora il Concessionario si renda colpevole di frode, negligenza o contravvenga agli obblighi e alle condizioni contrattuali, il Comune ha diritto di sospendere ogni

forma di pagamento in corso e di rivalersi sulla cauzione per il danno subito e/o di rescindere il contratto.

In tal caso al Concessionario saranno riconosciuti solo i servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento all'Amministrazione Comunale dei danni derivanti dalla stipulazione di nuovo contratto e/o dalle esecuzioni d'ufficio.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Contratto e qualunque defezione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite rendono soggetto il Concessionario alla applicazione della penale, che sarà obbligato a corrispondere all'Amministrazione comunale, salvo il risarcimento del maggiore danno.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile dell'Ufficio comunale competente, previa comunicazione delle mancanze accertate, con invito a produrre controdeduzioni entro cinque (5) giorni. L'ammontare della penalità potrà essere dedotto, senza alcuna formalità, dall'importo della compensazione annuale erogata per il servizio.

L'applicazione della penale avviene a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, che dovrà fornire motivazioni ed eventuali elementi probatori al Concessionario all'atto della sanzione.

Nel caso di violazione dello stesso genere ripetuta nell'arco di un mese, l'importo delle penalità di cui al presente articolo saranno raddoppiate.

Le sanzioni si sommano e non escludono l'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, con l'addebito per l'intervento sostitutivo e degli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'amministrazione comunale in dipendenza di un'esecuzione trascurata.

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente Contratto saranno contestate dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente e comunicate nelle forme ordinarie; esse daranno luogo all'applicazione delle seguenti penali:

a) per ogni utente che abbia soddisfatto le condizioni di abbonamento ed a cui non sia stato provveduto all'allacciamento alla rete entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta, per ogni giorno di ritardo Euro 50,00 (cinquanta/00);

b) per ogni lampada spenta e non riattivata nelle 48 ore, per ogni giorno di mancata accensione Euro 5,00 (cinque/00);

c) per ogni giorno di ritardo, dopo l'intimazione scritta del Comune, nello sgombero di materiali di risulta o nel risarcimento dei danni arrecati, al Comune o a terzi, Euro 50,00 (cinquanta/00); Comune di Ronco Briantino | Servizio Lavori pubblici e Manutenzioni 11

d) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alla risoluzioni di guasti e disfunzioni che possono creare disservizio in ampie aree dei cimiteri oppure determinare situazioni di pericolo, Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Il ritardato pagamento delle penalità, entro 30 (trenta) giorni, dalla comunicazione, sarà ritenuta grave inadempienza. Il Concessionario ha il diritto di presentare per iscritto, entro 7 (sette) giorni dalla contestazione, le controdeduzioni comprovanti i motivi di forza maggiore e le giustificazioni attendibili. L'Amministrazione comunale potrà comunque rivalersi sull'importo annuale a compensazione o sulla cauzione prestata dal Concessionario.

Il reiterato inadempimento del Concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, potrà comportare la risoluzione del contratto di Concessione.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

1. arbitrario abbandono dei servizi oggetto della Concessione;
2. in caso di scioglimento o cessazione del soggetto Concessionario o quando questa fosse dichiarato fallito;

3. mancato pagamento del canone di cui all'art. 4 entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il versamento del canone medesimo;
4. grave e ripetuta inadempienza nelle attività e lavori di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti;
5. esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri;
6. esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
7. ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione della Concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile;
8. in caso di subconcessione o sub affidamento.

ART. 10 La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di MONZA ed è esclusa la clausola arbitrale. L'Organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 11 A tutti gli effetti del presente contratto il "Concessionario" elegge domicilio presso la sede legale della ditta. Le notificazioni e intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC presso la sede legale dell'Concessionario.

ART. 12- Il Concessionario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il personale dipendente. Egli deve inoltre assicurare nel periodo di esecuzione del servizio, il rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 per il personale dipendente utilizzato per il servizio.

Il Concessionario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi

e dai contratti. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 13- Così come previsto dall'art. 14 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, le parti contraenti dichiarano di non aver concluso, nel biennio antecedente la data di indizione della procedura di gara, contratti a titolo privato o concesso e ricevuto regali o altre utilità al personale dipendenti dell'Ente coinvolto nelle procedure di affidamento.

ART.14 – Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Concessionario.

ART.15 Il Concessionario si assumerà tutti i rischi e gli oneri sia economici sia amministrativi della gestione del servizio inerenti agli obblighi del trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno delle aree cimiteriali, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e norme in materia ad esso collegate, nella sua qualità di produttore dei rifiuti medesimi quali prodotti del processo lavorativo inerente i servizi di cui al presente Contratto.

Si precisa che Il Comune Concedente dichiara la propria intenzione di disfarsi dei rifiuti trattati nel presente articolo nel momento in cui questi vengono raccolti dal Concessionario che avrà in carico la classificazione del rifiuto.

ART.16 – A fini fiscali si dichiara che il servizio del presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

ART.17 - Il proprietario dei dati necessari all'esecuzione della presente concessione è l'Amministrazione del Comune di Ronco Briantino. Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso; i dati trattati dovranno essere consegnati all'Amministrazione anche a semplice

richiesta di quest'ultima in qualsiasi momento e consegnati completi (con riferimento al defunto-tomba) al termine della concessione.

I dati personali relativi agli utenti del servizio d'illuminazione votiva potranno essere oggetto di trattamento informatico o manuale sia da parte dell'Amministrazione Comunale che dalla Concessionaria, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").

ART 18- Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 10 pagine a video. Il presente contratto viene da me Segretario Comunale, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 82/2005.

Il Responsabile del Settore n. 3 – Arch. Giovanna Lonati

Il Concessionario – Sig. Ruggeri Luca Giovanni

Il Segretario Comunale – Dott.ssa Emanuela Seghizzi